

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
(p.u. 25 giugno 2014)

Motivi nuovi per Iaria Filippo (n. 35172/13)

Con il ricorso principale sono stati censurati una serie di profili motivazionali della sentenza impugnata che in questa sede, limitatamente alle questioni più complesse, vengono brevemente ripresi e sviluppati.

* * * * *

I. Sull'urgenza dell'intercettazione ambientale effettuata all'interno dell'abitazione di Pelle Giuseppe (art. 606, lett. c, c.p.p. in riferimento agli artt. 271-267, comma 2, c.p.p.)

1. Il P.M. il 6 agosto 2009 ha emesso decreto di urgenza all'interno dell'abitazione sita in Bovalino, via Borrello n. 20, luogo di dimora di Pelle Giuseppe, in quanto «*stante la notevole progressione evolutiva del circuito relazionale del sodalizio criminale investigato e l'abitudine degli indagati di procedere al "ricambio" e all'utilizzo delle utenze telefoniche, circostanza questa riscontrata già in*

diverse occasioni ed in grado, in caso di frapposizione di eventuali ostacoli temporali all'attivazione delle intercettazioni, di cagionare grave nocumento alle indagini in corso, non permettendo la censura di conversazioni od altri elementi utili per il prosieguo delle indagini. In particolare, essendo tuttora in corso molteplici servizi di osservazione, controllo e pedinamento, nei confronti dei sodali, appare di estremo interesse investigativo procedere quanto prima all'attivazione dei servizi di intercettazione delle conversazioni, al fine di mantenerne un continuo monitoraggio degli spostamenti e delle relazioni tra i sodali» (pagg. 5 e 6 decreto P.M. 6.8.2009).

Se chi scrive non erra nel cogliere le ragioni esplicitate dal P.M., scopo dell'attivazione dell'intercettazione con urgenza all'interno dell'abitazione del Pelle è quello di evitare "vuoti" nella ricerca della prova in considerazione dell'abitudine dei soggetti intercettati nel cambiare con frequenza le utenze telefoniche. Ciò giustificherebbe sia la necessità di effettuare un'"ambientale" all'interno dell'abitazione di via Borrello n. 20, costituente il luogo ove si svolgono da parte di pregiudicati visite al Pelle con esclusivo scopo criminale; sia di farlo con urgenza per non arrecare nocumento alle indagini in corso.

La finalità dell'intercettazione d'urgenza – che sovverte lo schema tradizionale secondo cui è il giudice che deve autorizzarla a seguito di richiesta del P.M. – è quella per cui l'esigenza di procedere rapidamente alla captazione è tale da non poter nemmeno attendere il provvedimento autorizzativo del G.i.p.

Nel caso che ci occupa il P.M., pur prospettando il **6.8.2009** la necessità – ad evitar "vuoti" nelle indagini (il c.d. «*pregiudizio*» indicato dal codice) – di procedere con urgenza nell'attività di captazione, tanto da non poter attendere il provvedimento autorizzativo del giudice, ha attivato le intercettazioni non solo successivamente a questo – e già ciò colliderebbe con il dato normativo («*Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato l'intercettazione non può essere proseguita...*») –, ma addirittura il 25.2.2010, dopo oltre sei mesi.

2. A parte la giurisprudenza richiamata nell'atto principale di ricorso e le poche voci della dottrina (FILIPPI, *L'intercettazione di comunicazioni*, Milano, 1997, 111; BALDUCCI, *Le garanzie nelle intercettazioni tra Costituzione e legge ordinaria*, Milano, 2002, 141) che si sono occupate di questo peculiare aspetto, il panorama scientifico non si è mai soffermato sulle ricadute dell'empirica mancanza del presupposto che consente di sovvertire la procedura autorizzativa. La ragione di questo vuoto, a nostro avviso, è da leggersi nel fatto che sia *in re ipsa* la circostanza che il provvedimento del P.M., successivamente autorizzato dal giudice, venga a perdere di efficacia qualora il presupposto che anima la procedura *ex abrupto* – l'urgenza, cioè – sia annichilito dalla mancata attivazione della captazione. D'altronde l'urgenza costituisce il *passerpartout* che permette al P.M. di non dover attendere l'autorizzazione del G.i.p. in ragione del rischio di frustrare i risultati a cui può, invece, utilmente pervenire mediante l'attivazione immediata dell'intercettazione (quest'aspetto è ben sottolineato dai primi commentatori dal codice Vassalli: per tutti v. FUMU, *Art. 267*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coord. da Chiavario, II, Torino, 1990, 786 s.).

Peraltro, effettuando una ricognizione su altri istituti del codice di rito, risulta di facile comprensione come la situazione di urgenza trovi legittimazione proprio nel compimento di quell'attività sulla quale il fattore tempo ha incidenza diretta. Ciò avviene, ad esempio, in materia di "fermo reale", vale a dire sequestro preventivo disposto da P.M. o P.G. (art. 321, comma 3 *bis*, c.p.p.), di sequestro probatorio d'urgenza effettuato dalla P.G. (art. 354, comma 2, c.p.p.) o di fermo di indiziato di delitto (art. 384 c.p.p.). Tutte ipotesi in cui, seppur per ragioni diverse, il provvedimento ablativo o di limitazione della libertà personale, costituisce il presupposto logico-giuridico per il sovvertimento degli schemi. Il P.M. non potrebbe, ad esempio, richiedere al G.i.p.

la convalida di un provvedimento di sequestro in realtà non ancora effettuato, dovendo procedervi mediante la procedura ordinaria. E lo stesso è a dirsi in relazione al fermo: la convalida segue sempre la “cattura” dell’indiziato. Se ciò non avviene il P.M. deve inoltrare al giudice richiesta di applicazione di misura cautelare per l’esigenza cautelare di cui alla lett. b) dell’art. 274 c.p.p. Aspetto questo limpidamente espresso dalle Sezioni unite: *«la mancata esecuzione del fermo disposto dal P.M. per essersi l’indiziato dato alla fuga comporta la immediata e definitiva caducazione del relativo decreto, essendo venuta a mancare in ordine ad esso la condizione tipica (ossia il pericolo di fuga) richiesta dalla legge per la sua adozione. Ne consegue che il decreto di fermo rimasto ineseguito si sottrae sia alla procedura di convalida che a qualsiasi forma di impugnazione»* (Cass., Sez. un., 11 maggio 1993, Maroni, in *Mass. uff.*, n. 193748). Tanto che, in tale occasione, la Cassazione ha specificato che nell’ipotesi in questione il P.M. può sempre richiedere al giudice, a salvaguardia delle più pressanti esigenze del processo, l’adozione di una misura coercitiva ai sensi dell’art. 274, lett. b), c.p.p. considerata, tra le esigenze cautelari, proprio la circostanza che l’imputato si sia dato o stia per darsi alla fuga.

Sono questi elementi che, seppur non strettamente enunciati dalla giurisprudenza in tema di intercettazioni disposte con la procedura d’urgenza – cfr., però, Cass., Sez. I, 30 gennaio 2007, Cirillo, in *Cass. pen.*, 2008, 3380, secondo cui *«ai fini dell’esercizio, da parte del pubblico ministero, della facoltà di disporre, nel concorso di grave pregiudizio alle indagini, intercettazioni in via d’urgenza, l’arco cronologico in riferimento al quale va apprezzata l’eventualità di tale pregiudizio si identifica con lo stesso lasso di tempo (quarantotto ore) riservato al giudice per la convalida del decreto dell’organo inquirente»* –, consente di offrire un’interpretazione della norma coerentemente al sistema.

D'altronde non possiamo dimenticare i moniti, anche recenti, del giudice delle

leggi secondo il quale, proprio in materia di captazioni occulte, «in tutte le sedi giurisdizionali (e quindi non solo in quella costituzionale) occorre interpretare le leggi ordinarie alla luce della Costituzione, e non viceversa. [...] La conformità a Costituzione dell'interpretazione giudiziale non può peraltro limitarsi ad una comparazione testuale e meramente letterale tra la disposizione legislativa da interpretare e la norma costituzionale di riferimento. La Costituzione è fatta soprattutto di principi e questi ultimi sono in stretto collegamento tra loro, bilanciandosi vicendevolmente, di modo che la valutazione di conformità alla Costituzione stessa deve essere operata con riferimento al sistema, e non a singole norme, isolatamente considerate. Un'interpretazione frammentaria delle disposizioni normative, sia costituzionali che ordinarie, rischia di condurre, in molti casi, ad esiti paradossali, che finirebbero per contraddire le stesse loro finalità di tutela» (Corte cost., n. 1 del 2013). E paradossale risulta certamente l'*escamotage* interpretativo della Corte territoriale reggina in riferimento alla ritardata esecuzione delle operazioni di captazione (n. 1626/09 R.I.T. D.D.A.), originate da una situazione di urgenza, dei cui risultati se ne chiede l'inutilizzabilità ai sensi dell'art. 271 c.p.p. in riferimento all'art. 267, comma 2, c.p.p.

II. Carenza ed illogicità della motivazione (art. 606, lett. e, c.p.p. in riferimento agli artt. 125, 192 e 546 c.p.p.)

Come già evidenziato nell'atto di ricorso la motivazione della sentenza impugnata è carente, contraddittoria ed illogica.

Alcune questioni sollevate dalla difesa nell'appello, così come alcuni elementi acquisiti, non sono stati oggetto di alcuna considerazione tanto che in più parti la motivazione è da ritenersi del tutto omessa.

Le conclusioni cui la Corte d'Appello è pervenuta in merito alla posizione del ricorrente sono il risultato di una analisi affetta da evidenti contraddizioni.

Numerosi sono i passaggi dai quali appare evidente la contraddittorietà sia interna che esterna della motivazione.

Gli argomenti e le circostanze emerse nel corso delle indagini sono state oggetto di valutazioni prive di coerenza logica.

In estrema sintesi e rinviando alle considerazioni già esposte nell'atto di ricorso.

La motivazione circa la sussistenza dell'**elemento psicologico** è da ritenersi **graficamente inesistente**.

La questione, oggetto di specifica ed approfondita doglianza sviluppata nei motivi nuovi di appello, non è stata analizzata dalla Corte territoriale che di fatto non si è espressa in merito alla consapevolezza o meno che lo Iaria avrebbe dovuto avere di fornire un contributo causale all'intera associazione e non ad un singolo soggetto.

La Corte non ha tenuto in alcun conto che per quanto riguarda la specifica posizione del ricorrente, infatti, tutti gli elementi indicati dall'accusa evidenziavano, al più, la circostanza che lo stesso aveva avuto rapporti solo ed esclusivamente con Giuseppe Pelle: l'attività dallo stesso posta in essere, così come contestata, si era limitata ad una assistenza legale in merito a questioni afferenti la famiglia nucleare del Pelle ed all'ipotizzato ausilio che lo stesso avrebbe fornito per il sostegno elettorale del candidato Nucera.

La carenza di motivazione evidenziata, d'altro canto, appare particolarmente significativa in quanto è espressione dell'implicita contraddittorietà della stessa.

La medesima Corte, infatti, analizzando l'analoga posizione del Versaci e del Nucera ha tenuto nel dovuto conto la necessità di verificare l'effettiva esistenza e consistenza della consapevolezza di apportare un contributo all'intera associazione e non solo ed esclusivamente ad un singolo associato.

La Corte territoriale, inspiegabilmente, nelle diverse parti della motivazione all'esito delle quali è pervenuta all'assoluzione degli imputati Nucera e Versaci ha valorizzato in senso favorevole agli stessi proprio gli elementi che per lo Iaria ha totalmente omesso di considerare.

Ad analoghe conclusioni, d'altro canto, deve pervenirsi in ordine alla motivazione in merito al contributo causale che lo Iaria avrebbe apportato all'associazione.

Nella parte relativa all'odierno ricorrente, infatti, se si esclude l'analisi (del tutto insoddisfacente) delle intercettazioni, non vi è alcuna effettiva e concreta considerazione in merito al contributo causale che lo stesso avrebbe fornito all'associazione.

Il generico riferimento all'“*essere a disposizione*” non appare sufficiente: il ricorrente risulta presente ad una conversazione nella quale si parla di un caseificio ed avrebbe appoggiato la candidatura dell'amico personale Nucera, nulla più. Anche in questo caso, peraltro, la carenza di specifica motivazione sul punto è significativa dell'intrinseca contraddittorietà della stessa.

In merito alla posizione del Nucera e del Versaci, infatti, la medesima Corte ha ritenuto di procedere ad una attenta analisi degli elementi emersi e, all'esito di una valutazione fondata di fatto su fonti di prova del tenore del tutto analogo a quelle indicate a carico dello Iaria, è pervenuta ad opposte conclusioni.

L'intrinseca illogicità e contraddittorietà della motivazione, poi, appare tanto più evidente laddove si consideri che la Corte aveva enucleato le corrette premesse giuridiche di riferimento.

I Secondi Giudici, infatti, richiamando le motivazioni della sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione a seguito del ricorso cautelare del Nucera, avevano individuato i criteri alla luce dei quali le condotte degli imputati avrebbero dovuto essere valutate.

In tale contesto, pertanto, appare del tutto ingiustificato il diverso valore e peso attribuito a fatti e circostanze che invece evidenziano, hanno ed avevano analoga, anzi uguale, consistenza indiziaria.

Ciò che rileva in termini di c.d. *"infedeltà dalla logica"* della sentenza, infatti, non è tanto la differenza di conclusioni in relazioni alle posizioni dei diversi imputati quanto la difformità di valutazione dei medesimi elementi o di elementi della medesima natura.

Per una dettagliata disamina delle singole contraddizioni logiche e dei specifici passaggi della motivazione si rinvia alle considerazioni già analiticamente indicate da pag. 35 a pag. 40 dei motivi di ricorso.

La stessa Corte, inoltre, non ha tenuto in alcun conto la segnalata necessità di procedere ad una attenta e corretta verifica dell'attendibilità e della effettiva consistenza delle prove poste a fondamento della sentenza di condanna.

I puntuali e specifici rilievi evidenziati in relazione alle conversazioni intercettate ed alle modalità di trascrizione delle stesse non sono stati oggetto di alcuna considerazione tanto che la sentenza impugnata è da ritenersi anche sostanzialmente e formalmente *"infedele al processo"*:

i) dalla lettura del provvedimento non è dato comprendere quale significato si dovrebbe attribuire al diverso verbale originale della conversazione del 26 febbraio 2010, verbale nel quale il ricorrente non compare;

ii) nella sentenza non vi è alcun riferimento alla conversazione intercorsa la sera del 26 febbraio 2010 tra Giuseppe e Sebastiano Pelle alle h. 19.20 nel corso della quale i due non hanno fatto alcun riferimento allo Iaria. Circostanza questa in evidente contrasto con il significato invece attribuito in chiave accusatoria alla presenza dello Iaria all'incontro avvenuto il medesimo pomeriggio tra Giuseppe Pelle ed i due soggetti interessati al caseificio;

iii) il contenuto della conversazione avvenuta nella tarda mattinata del 26 febbraio 2010 ed il valore in senso accusatorio che ad alcuni passaggi di questa sono stati attribuiti sono il frutto di un evidente travisamento della prova. Il riferimento che vi sarebbe alla famiglia Rosmini di Reggio Calabria contenuto nella sentenza, infatti, si fonda su di una lettura errata e parziale della trascrizione (cfr. pag. 26 dei motivi di ricorso);

iv) l'argomento utilizzato dalla Corte territoriale per superare le critiche sollevate dalla difesa in merito alla possibilità di ritenere lo Iaria presente alla conversazione intercorsa il giorno 2 marzo 2010 è costituito da una congettura che, non tenendo in alcun conto gli orari rilevati dagli strumenti tecnici utilizzati dalla polizia giudiziaria anche nei giorni precedenti, è espressione di un travisamento della prova.

* * * * *

Anche per queste ulteriori considerazioni si confida nell'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento della sentenza impugnata.

avv. Marco Maria Monaco

avv. prof. Filippo Giunchedi